

LXII.

TORNATA DEL 24 GIUGNO 1905

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Messaggio del Presidente della Camera dei deputati — Il Presidente comunica due lettere, l'una del sotto-segretario di Stato reggente il Ministero di Stato di Spagna, e l'altra del signor Rouvier, con le quali si ringrazia il Senato delle manifestazioni intese a stigmatizzare l'attentato commesso a Parigi contro il Re di Spagna e il Presidente della Repubblica Francese — Votazione a scrutinio segreto — Segue la discussione generale del bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 101) — Raccomandazione del senatore Bava-Beccaris e discorso del ministro di grazia e giustizia e dei culti — Parla poi il senatore Rattazzi, relatore, che ritira l'ordine del giorno proposto dalla Commissione di finanze, e gliene sostituisce un altro, il quale, dopo osservazioni dei senatori Del Giudice e Vitelleschi, è accettato dal ministro ed approvato dal Senato — La discussione generale è chiusa — Discussione del disegno di legge: « Proroga della legge 27 giugno 1903, n. 242, che modifica quella del 12 giugno 1902, n. 185, per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità ed arte » (N. 140) — Il senatore Codronchi riferisce sul disegno di legge, e presenta un ordine del giorno, che dopo osservazioni del ministro dell'istruzione pubblica, è approvato — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Chiusura e risultato di votazione — Votazione a scrutinio segreto — Si riprende la discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti — Osservazioni del senatore Beltrani-Scalia all'art. 1 e risposta del Ministro — Si approva l'art. 1 — Senza discussione si approvano tutti gli altri capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e categorie, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per il culto, e quello di previsione dell'entrata del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, e gli articoli del disegno di legge — Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1904-905 » (N. 108) — Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle 15 e 5.

È presente il ministro di grazia e giustizia e dei culti.

DI PRAMPERO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente il quale è approvato.

Messaggio

del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario Di Prampero di dar lettura di un messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

DI PRAMPERO, segretario, legge:

« Roma, 24 giugno 1905.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno le proposte di legge:

1° Costituzione in comune autonomo della frazione di Vanzaghello del comune di Magnago (Milano);

2° Aggregazione del comune di Casorezzo con Ossona al mandamento di Magenta, di iniziativa della Camera dei deputati, approvate nella seduta del 23 giugno 1905, con preghiera di volerle sottoporre all'ésame di questo illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera dei deputati
« G. MARCORA ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera di questa comunicazione.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che l'onorevole ministro degli esteri ha trasmesso alla Presidenza le due note seguenti delle quali do lettura:

« Roma, 23 giugno 1905.

« Signor Presidente,

« Ho l'onore di trasmettere all'Ecc. Vostra le unite copie colle quali il Governo della Repubblica Francese e quello di Sua Maestà il Re di Spagna hanno incaricato i Regi ambasciatori a Parigi ed a Madrid, di far pervenire al Senato del Regno, i sentimenti della loro profonda riconoscenza, per la manifestazione di amicizia e di simpatia da esso espressa in occasione dell'iniquo attentato di Parigi.

« Nel pregare a mia volta l'Ecc. Vostra di volersi rendere interprete di tali sentimenti presso l'Alta Assemblea colgo l'occasione per rinnovarle, signor Presidente, gli atti della mia alta considerazione.

« TITTONI ».

Ecco le due lettere delle quali è cenno nel messaggio del ministro degli affari esteri:

Monsieur l'Ambassadeur,

Votre Excellence a bien voulu, le 9 de ce mois, me donner connaissance d'une lettre par laquelle le Président du Sénat italien a com-

muniqué à Son Excellence le Ministre Royal des Affaires Etrangères, en le priant d'en transmettre les termes au Gouvernement de la République, le texte d'une délibération prise par la Haute Assemblée, flétrissant l'odieux attentat dirigé contre Monsieur le Président de la République et Sa Majesté le Roi d'Espagne.

Monsieur le Président, sous les yeux duquel je n'ai pas manqué de faire placer la lettre de Votre Excellence a été vivement sensible aux sentiments exprimés par le Sénat italien et il Vous serait très reconnaissant de vouloir transmettre à cette Haute Assemblée ses plus sincères remerciements.

Agréez etc....

Signé Rouvier.

« Il sottosegretario reggente il Ministero di Stato, all'Ambasciatore d'Italia di Madrid ».

« Madrid, 12 giugno 1905.

« Eccellentissimo Signore,

« Ho avuto l'onore di trasmettere al Presidente del Consiglio il contenuto della pregiata nota di V. E. in data del 10 corr., nella quale mi partecipa che il Senato italiano è stato profondamente commosso dell'attentato contro Sua Maestà il Re di Spagna ed il signor Presidente della Repubblica francese, ed ha espresso vive felicitazioni ai due Capi di Stato per lo scampato pericolo, desiderando che vengano comunicate alle due Nazioni amiche.

« Il marchese di Pozo Rubio m'incarica di informare Vostra Eccellenza che è assai riconoscente al Senato italiano per questa prova di amicizia verso la Spagna, e La prega di far pervenire al Senato e al Governo d'Italia i suoi più sentiti ringraziamenti insieme ai voti di prosperità e di grandezza per la Nazione italiana.

« Colgo, ecc...

Firmato: E DE OJEDA ».

Do atto al ministro degli affari esteri di questa comunicazione.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca:
Votazione a scrutinio segreto dei varii disegni di legge ieri approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti » (N. 101).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Ha facoltà di parlare nella discussione generale il senatore Bava-Beccaris.

BAVA-BECCARIS. Nell'altro ramo del Parlamento, il ministro della guerra, parlando della propaganda antimilitarista ha detto che a questa propaganda bisognava opporre un'altra da parte di tutti i cittadini. In ciò io convengo, ma credo che questa propaganda da parte dei cittadini possa essere di una scarsa efficacia; ed il ministro ha soggiunto che egli avrebbe vigilato affinché questa nefasta propaganda non s'infiltrasse poi nelle file dell'esercito. Sta bene, ma in quanto alla propaganda che si fa prima, il ministro non può farvi entrare per nulla la sua azione. Io credo che questi fatti costituiscano un reato bello e buono; il ministro ha citato tanti fatti avvenuti in occasione della chiamata della leva sotto le armi, nei quali si vede come le Camere di lavoro ed altri individui, abbiano fatto firmare dalle reclute compromessi e dichiarazioni, con le quali si obbligavano a mancare assolutamente ai loro doveri.

Io domando al guardasigilli se egli creda che tuttociò sia un reato, e se i procuratori del Re agiscano sempre con la dovuta energia in queste circostanze. Credo che molti di questi fatti passino assolutamente impuniti. Se voi lasciate venire nell'esercito una massa di questi individui, i quali firmano delle dichiarazioni con le quali promettono di mancare al loro dovere, non so poi come si potrà riuscire a mantenere la disciplina salda, come deve essere mantenuta.

Non è il caso di prevenire o reprimere, credo che, questa propaganda, debba essere soffocata, ed è dovere dei procuratori del Re di procedere con la massima energia a tempo dovuto. (Bene).

Attendo una risposta dall'onor. ministro.

PRESIDENTE. La parola è al ministro di grazia e giustizia.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Signori senatori! Nella seduta di ieri vari membri di questa assemblea si sono intrattenuti su parecchi fra i più importanti argomenti riguardanti l'amministrazione della giustizia in Italia. È mio compito di dare risposte precise sugli intendimenti del Governo; ciò che farò con la maggiore brevità possibile.

Gli onorevoli senatori Scialoja, Massabò, Tassi e Vischi si sono soffermati a considerare l'ordinamento giudiziario.

Il Senato conosce i lunghi studi e le non poche proposte che sono state fatte in proposito. Talune fra esse, concernenti materie speciali, diedero anche occasione a discussioni in quest'aula, ma non poterono essere tradotte in legge. Giureconsulti preclari si sono affaticati intorno al ponderoso tema; però la sua complessità e i notevoli interessi che ad esso si collegano sono stati ostacolo non lieve per operare una riforma completa. Non ebbe nemmeno la fortuna che meritava il progetto preparato con assidue cure e con grande amore da Giuseppe Zanardelli: ed io non starò qui a ricordare le vicende parlamentari per le quali quel disegno non poté giungere in porto, sebbene fosse accolto con molto favore dalla Camera dei deputati, nella discussione in prima lettura.

Il concetto di una riforma diretta a risolvere contemporaneamente, in tutte le sue parti, l'ardua questione, era certo degno dell'alto intelletto di quell'eminente uomo di Stato, ma la proposta per ragioni attinenti alla gravità stessa del problema e al prevalere delle tradizioni locali incontrò difficoltà che non poterono essere sormontate. L'esperienza, quindi, ci ammaestra di seguire un metodo diverso.

Io terrò, come debbo, il maggior conto delle iniziative dei miei predecessori per esaminare quali siano le riforme più urgenti e più efficaci per correggere i difetti del presente ordinamento, onde l'amministrazione della giustizia possa soddisfare i bisogni universalmente riconosciuti.

Rivolgerò - come dissi alcune settimane or sono nella discussione del disegno di legge proposto dall'onorevole senatore Pagano-Guar-

naschelli, sulla composizione delle sezioni unite della Corte di cassazione di Roma — tutta la mia attenzione su quanto si connette alla suprema magistratura, cui accennò ieri il senatore Scialoja.

Di questo e degli altri argomenti, io mi occuperò con criteri pratici, traendo anche consiglio dal giudizio dei competenti.

Uno dei punti sui quali bisognerà insistere è quello che si riferisce alle garanzie necessarie per porre la magistratura in grado di vedere consolidate la sua indipendenza e la carriera dei singoli funzionari. Io so bene che la tutela maggiore di chi amministra la giustizia sussiste e riposa nell'alto sentimento del proprio dovere e nella coscienza della propria responsabilità; ma una legge che renda tranquillo il magistrato sul suo avvenire, che lo persuada che nelle promozioni e nei trasferimenti di sede non possano entrare criteri estranei al merito assoluto, o all'anzianità di servizio degnamente prestato; una legge che prescriva norme chiare e tassative, che impedisca gli abusi, sarà un grande beneficio per i magistrati e per la giustizia.

Inspirandomi a questi concetti, manterrò, quindi, salvo alcune modificazioni, il disegno di legge che fu già presentato dall'onorevole Ronchetti, sulle guarentigie per la magistratura, consentendo nel principio fondamentale su cui esso è basato.

Vengo all'ammissione nella magistratura. Nessuno può contestare la manifesta utilità di reclutare un personale che sia veramente idoneo sotto ogni rapporto. Il sistema vigente dell'uditorato ha dato risultati in parte soddisfacenti: tuttavia esso dovrà essere convenientemente migliorato.

Non basta una discreta cultura giuridica a fare il buon magistrato; tanto più presso di noi, costretti da parecchie ragioni, specialmente finanziarie, ad affrettare la destinazione dei nuovi ammessi ad uffici distaccati, affidando loro, pochi mesi dopo la nomina, le funzioni di pretore. Ciò non è un bene, perchè non è sufficiente per quell'ufficio la sola dote dei buoni studi, attestata dall'esito dei concorsi. Posti a contatto con la vita reale, con le difficoltà, che inceppano l'azione del magistrato nei piccoli centri, dove è così forte l'urto dei partiti personali o

municipali, gli uditori e gli aggiunti giudiziari non possono sempre dare buona prova di sé nell'ufficio loro commesso, che addimanda, oltre un corredo di cognizioni giuridiche esteso a tutti i rami del diritto, rapidità di intuito e fermezza di carattere.

Sarà d'uopo, quindi, fare opera perchè i nuovi magistrati siano posti in condizione, dopo superati gli esami per entrare nella carriera, di potere compiere regolarmente un periodo di tirocinio nei collegi giudicanti, prima di essere destinati, sia pure come incaricati di una reggenza, alle funzioni di giudice unico in un mandamento.

Credo che sia anche opportuno non dimenticare la giusta considerazione che fu fatta ieri sulla necessità, cioè, di determinare i requisiti dei magistrati per taluni uffici nei quali è richiesta una speciale capacità. Infatti è evidente che per la carica di giudice istruttore, mansione quant'altra mai delicata, è indispensabile la massima circospezione, dipendendo da questa, nel maggior numero dei casi, la sorte dei processi penali. Una istruttoria iniziata e compiuta da un giudice di scarsa esperienza, è quasi sempre un danno raramente riparabile, con pregiudizio grandissimo dell'accertamento della verità.

L'onorevole senatore Tassi, parlando della specializzazione delle carriere, alluse precipuamente ai giudici istruttori, ed io sono d'accordo con lui, come egli avrà già potuto constatare. Non so se sarà possibile prescrivere norme regolamentari in proposito, oltre quelle di assegnare ad un magistrato di grado più elevato le funzioni di istruttore, o almeno di capo dell'ufficio d'istruzione nei tribunali per la quantità dei processi, è duopo impiegare parecchi istruttori. Ma, anche indipendentemente da queste disposizioni di massima, io dichiaro al Senato che procederò alla designazione degli istruttori con quella cura e con quella ponderazione senza le quali non potrebbero ottenersi frutti migliori.

L'onorevole senatore Vischi sostenne l'estensione della competenza pretoriale, considerandola, nei suoi effetti, tale da agevolare, anche dal punto di vista finanziario, la soluzione delle questioni concernenti l'ordinamento giudiziario.

Anche io riconosco lo convenienza di aumentare la competenza dei pretori. In materia penale, nel progetto del nuovo Codice di procedura, è già stabilita la elevazione di essa sino a tre anni, quanto alle pene restrittive della libertà personale, e sino a lire tremila per le pecuniarie. Ciò nonpertanto il senatore Vischi vorrà consentire con me che questa innovazione, per quanto importante, non potrà assurgere all'altezza di rimedio assoluto alle molte difficoltà esistenti per una radicale trasformazione dell'ordinamento giudiziario. Essa costituisce senza dubbio un utile provvedimento, che, però, dovrà essere accompagnato e coordinato con altri, non soltanto nell'ordine delle competenze, ma anche in tutte le altre materie.

Sono stati qui ricordati alcuni disegni di legge del mio predecessore, sul pubblico ministero e sulla soppressione della terza categoria dei consiglieri d'appello. Ripeto al Senato quello che dissi nella discussione di questo bilancio, nell'altro ramo del Parlamento. I detti progetti contengono talune accettabili disposizioni ed altre che io ritengo sia giusto di emendare, massime nella parte riguardante il pubblico ministero.

Non è questa certamente l'ora di esporre tutti i particolari, anche perchè ciò prolungherebbe di troppo la discussione; mi limito, pertanto, a confermare che manterrò nel loro insieme quei progetti di legge ai quali introdurrò alcune modificazioni.

Prima di passare ad altri argomenti sui quali dovrò fermarmi più a lungo, risponderò ad alcuni degli oratori che ieri s'intrattennero su questioni speciali.

L'onorevole senatore Scialoja deplorò gli inconvenienti che si verificano nel modo di preparare e pubblicare le leggi, e consigliò di costituire un ufficio centrale incaricato della redazione dei progetti di legge che i vari ministri intendono presentare al Parlamento; ufficio che potrebbe aver sede presso il Consiglio di Stato e che avrebbe lo scopo di impedire le disarmonie e le contraddizioni che talvolta si sono lamentate.

La proposta dell'onorevole Scialoja non riguarda solamente il ministro di grazia e giustizia, ma tutto il Governo. La buona prepa-

razione delle leggi è cosa di supremo interesse per il paese, e quindi merita ogni favore l'idea vagheggiata dal senatore Scialoja, per il fine al quale intende, anche se praticamente dovesse attuarsi in modo diverso da quello che egli suggerisce.

Quanto alla parte che più specialmente si riferisce al ministero al quale io ho l'onore di presiedere, debbo manifestare che mi sono preoccupato di creare un organismo meno complesso, ma egualmente utile ed efficace. Infatti, come conseguenza della legge del 25 marzo 1905, con cui fu sistemato l'organico del personale del Ministero, sarà fra giorni costituito l'ufficio legislativo, destinato a riunire tutti gli studi fatti ed i progetti elaborati nel nostro e negli altri paesi civili, raccogliendo nel tempo stesso tutti i dati relativi ai risultati delle riforme adottate. L'esempio, così spesso invocato, delle legislazioni straniere non ha valore se non è confortato dalla cognizione degli effetti ottenuti, onde non succeda più quello che altre volte è avvenuto, di proporre, cioè, delle leggi che introducano in Italia istituti che in altre nazioni sono stati abbandonati come inutili o dannosi.

L'ufficio legislativo, che formerà una nuova divisione del Ministero, renderà, così, agevole la formazione delle leggi e sarà un ausilio non indifferente per il Ministero di giustizia e per le altre Amministrazioni dello Stato.

Ciò varrà a dimostrare al Senato, che, per la parte che mi tocca, è stato già provveduto all'importante oggetto. Io mi auguro che con questo ufficio di studi legislativi e di legislazione comparata potrà in certa guisa raggiungere lo scopo al quale concordemente miriamo.

Circa la pubblicazione e distribuzione delle leggi, assicuro l'onorevole senatore Scialoja che darò istruzioni precise, perchè gli inconvenienti che egli ha segnalato abbiano una buona volta a cessare.

Altre osservazioni furono fatte dall'onorevole Scialoja in riguardo al notariato. Riconosco senza esitazione la necessità di rialzare l'ufficio dei notari, che sono i depositari della pubblica fede, alla dignità che gli si conviene. Bisogna elevare il grado di cultura giuridica di coloro che attendono a così delicato servizio, a somiglianza di quel che si è fatto in altri stati d'Europa. Io

sono convinto che gioverà a questo fine il richiedere che i notari siano forniti della laurea in legge. Ciò appaga, del resto, le aspirazioni della stessa classe notarile, i cui voti hanno certamente il massimo valore in questa materia.

Ho qui dinanzi un memoriale del Consiglio direttivo della Federazione notarile nel quale sono riassunti i desideri dei notari italiani a proposito della legge notarile. Il Consiglio suddetto diramò un questionario ai notai per conoscere la loro opinione su vari punti della invocata riforma, e uno dei temi di questo *referendum* fu appunto quello dei requisiti per la nomina a notaro, e se, cioè, dovesse richiedersi la laurea in giurisprudenza. Sopra 2174 notai interpellati, 1876 risposero affermativamente. È quindi la classe medesima, come dicevo, che invoca questa modificazione della legge diretta a risollevarne l'autorità ed il prestigio; ed è l'interesse pubblico che la raccomanda. Il notaro oltre alla funzione che gli è propria, è spesso, specie nei centri minori, un vero consulente, l'uomo di legge più accessibile, i cui consigli, meno costosi di altri, sono ricercati ed apprezzati. Migliorandone la condizione, richiedendo in coloro che aspirano a questa professione maggior corredo di studi giuridici, si farà opera sana e degna a vantaggio del notariato ed anche del paese; ed io non dubito che il mio collega, il ministro dell'istruzione, vorrà cooperare, per quanto è di sua competenza, a facilitare il mio compito.

L'onorevole senatore Massabò, serbando memoria di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, ha invitato il Governo a modificare gli articoli 11 e 17 della legge notarile, specie per la residenza obbligatoria dei notai nei centri minori.

A dire il vero, altri argomenti si potrebbero a questi aggiungere per trarne la conseguenza che non può farsi a meno di procedere ad una revisione della detta legge. Gli studi fatti ed il lavoro preparatorio compiuto hanno però spianato la via. Auguriamoci, quindi, che la legge, scevra di difetti, senza lacune, perfezionata dall'esperienza, possa rispondere meglio ai suoi fini.

Connessa a quelle riguardanti i notai è la questione degli archivi notarili il cui personale

giustamente invoca qualche provvedimento. L'Ufficio centrale, nella pregevole relazione del senatore Rattazzi, se ne è particolarmente occupato notando la sorveglianza insufficiente esercitata su questi archivi, dalla quale sono derivati inconvenienti non lievi e, nel tempo stesso, i reclami degli impiegati per la loro posizione economica.

Per la prima parte assicuro il Senato che disporrò perchè sia vigilata la conservazione dei documenti depositati negli archivi, molto più di quelli che hanno carattere pubblico o valore storico rilevante.

In quanto al personale degli archivi, retribuito sui fondi degli archivi stessi, debbo rammentare che esso non ha diritto alla pensione e manca di una Cassa di previdenza. Ora a ciò potrebbe darsi riparo senza aggravio del bilancio dello Stato, traendo dai sopravanzi degli archivi i mezzi occorrenti. L'onorevole relatore ha voluto ricordare un mio precedente. Infatti, quando ebbi altra volta l'onore di dirigere il Ministero di grazia e giustizia, nominai una Commissione di funzionari, presieduta da un membro dell'altro ramo del Parlamento, per istudiare se fosse possibile di costituire una Cassa di previdenza per gli impiegati degli archivi. La Commissione compì il suo incarico, ma la cosa non ebbe altro seguito per il mutamento del Ministero. Io mi sono già affrettato a richiamare le proposte di quella Commissione per esaminarle e spero di poter essere in grado di prendere una risoluzione che soddisfi la lunga aspettazione degli impiegati degli archivi.

Qui giunto, m'incombe l'obbligo di rivolgere poche parole all'onorevole senatore Tommasini, così benemerito degli studi storici. Egli richiamò la mia attenzione sulle pratiche già fatte perchè gli economati dei benefici vacanti, le società e le deputazioni di storia patria, d'accordo, avessero concorso ad una più gelosa custodia di tanti preziosi documenti, fonti inesauribili d'indagini per i dotti investigatori del nostro passato.

Il lavoro, interrotto forse per mezzi insufficienti, potrà essere ripreso con utilità, mercè un'intesa fra i Ministeri di grazia e giustizia, dell'istruzione pubblica e dell'interno; e dal canto mio sarò molto lieto di potere contribuire a salvaguardare gli interessi della scienza storica italiana.

Passo, ora, all'argomento sul quale si sono intrattenuti ieri quasi tutti gli oratori che hanno parlato in questa discussione.

Del modo come procede in Italia la giustizia penale, si sono occupati i senatori Lucchini Giovanni, Vitelleschi, Massabò, Tassi e Parpaglia, deplorando la lunghezza delle istruttorie e dei dibattimenti, le perizie contraddittorie, la teatralità dei giudizi, il soverchio numero dei difensori, con rilievi resi più sensibili dall'esperienza di recenti processi dei quali la pubblica opinione si è vivamente appassionata e si appassiona tuttora.

Evidentemente è vano assurgere da questi inconvenienti ad affermazioni troppo generiche sulla giustizia in Italia. Un autorevole senatore ebbe anche a dire, con frasi che forse espresse più di quello che era nel suo pensiero, che dal nostro paese la giustizia ha emigrato. Ciò è evidentemente non giustificato.

Io per il primo non esito a dichiarare che i lamenti fatti sono in gran parte fondati. Anch'io deploro questo complesso d'inconvenienti e riconosco l'urgenza di far opera onde siano eliminati o, almeno, diminuiti, tanto più che in questi ultimi anni è divenuto più grave.

Fu appunto per ciò che decisi di affrontare la riforma del Codice di procedura penale, sorretto in questa determinazione dal voto concorde dei competenti e della pubblica opinione. A questo fine nel 1898 nominai una Commissione composta di eminenti giuristi dei due rami del Parlamento, magistrati, professori di diritto ed avvocati, il cui numero fu in seguito accresciuto. La Commissione fu presieduta, fin dal primo momento, dall'illustre Enrico Pessina. Di quest'alta assemblea, oltre al senatore Pessina, parteciparono ai lavori preparatori l'uomo onorando che presiede le vostre adunanze ed i senatori Ferro-Luzzi, Municchi, Parpaglia e Ricciuti. La Commissione procedette anzitutto allo studio dei principii fondamentali sui quali la riforma doveva essere poggiata e proseguì i suoi studi senza interruzione, avendole confermato il mandato i ministri Bonasi, Gianturco, Cocco-Ortu e Ronchetti, che mi succedettero nella direzione del Ministero.

Terminato l'esame delle massime, fu delegata ad una sottocommissione la redazione del progetto.

Esso è già compiuto. Mi sia lecito di rivolgere un vivo ringraziamento al senatore Pessina ed a tutti i suoi collaboratori per l'opera preziosa prestata alla formazione del nuovo Codice. Una speciale parola di gratitudine debbo al senatore Canonico, degno Presidente del Senato, che volse la sua dottrina ad uno dei punti più controversi, quello della revisione dei giudicati penali, presentando proposte che la Commissione accolse e che segnano un grande progresso su questa delicata materia, alla quale il Codice vigente provvede in modo inadeguato ed imperfetto.

Ripeto, adunque, che esaurito il compito affidato alla Commissione, il progetto del nuovo Codice di procedura penale è già ultimato. Non mi è stato possibile di presentarlo ora al Parlamento, dovendo io fare qualche ulteriore ritocco e completare il coordinamento e la relazione, di cui una parte è in corso di stampa, che darà ragione delle singole proposte.

Per fare tutto questo mi avvarrò delle vacanze parlamentari ed alla ripresa dei lavori legislativi presenterò al Parlamento il progetto. (*Bene*). Questa dichiarazione mi era imposta anche dalla indicazione contenuta nella relazione dell'Ufficio centrale e nell'ordine del giorno con il quale sono specialmente raccomandati al Governo alcuni provvedimenti urgenti, come quello di regolare con norme più sicure e severe l'ammissione dei testimoni, le perizie, il numero dei difensori.

Ora il progetto contiene appunto le disposizioni che l'Ufficio centrale sollecita.

Io non ho difficoltà, anzi, di annunciare al Senato che il nuovo Codice esclude per l'accusa e per la difesa tutta quella congerie di testimoni inutili che ingombrano i dibattimenti, per deporre sulla condotta dell'imputato, sui suoi precedenti, sulla sua capacità a delinquere, ecc., testimonianze spesso contraddittorie, che non illuminano la giustizia, prolungano i giudizi e danno luogo talvolta ad incidenti deplorabili.

Lo stesso posso aggiungere per le perizie. Il progetto stabilisce, per quanto è possibile, un ragionevole ordinamento di questa materia, perchè le perizie possano costituire un vero ausilio alla constatazione della verità, e non diano occasione a nuovi dibattiti e a contestazioni tanto pregiudizievoli per la dignità della scienza ed il prestigio della giustizia.

Stimo pure notevoli le disposizioni che semplificano l'andamento dei pubblici dibattimenti nei giudizi per giurati, e che risolvono altresì la questione della difesa. La limitazione del numero dei difensori parve anche a me, in principio, un concetto ardito, potendo dubitarsi che da esso derivasse una menomazione al diritto della difesa. Ma ho riconosciuto insieme con la commissione che (allo stato presente delle nostre consuetudini giudiziarie) quella restrizione, lungi dal recar nocimento alle ragioni degli imputati, scaturisce logicamente dall'esperienza e dal bisogno di impedire perniciose trasmodanze.

Il progetto del Codice infatti circoscrive l'assistenza nell'istruttoria ad un solo difensore e nel giudizio a non più di due per ciascuna delle parti.

Questa prescrizione, dopo l'abuso che si è fatto negli ultimi tempi, è richiesta dalla pubblica opinione. Ne guadagneranno l'economia dei giudizi ed il principio della uguaglianza che deve informare tutta la legislazione moderna; nè si avrà più lo spettacolo di vedere in certi processi una falange di avvocati, discutere la causa dell'imputato ricco di denaro o d'influenze e abbandonata la difesa del povero al patrocinio, spesso illusorio, di un modesto avvocato d'ufficio.

E questo della difesa dei poveri è argomento che richiede anch'esso i dovuti rimedi, perchè, se in varie sedi giudiziarie non manca l'opera filantropica volonterosa di giovani e distinti professionisti, nella maggior parte dei nostri, tribunali e delle corti è quasi inesistente.

Ma la limitazione del numero dei difensori mira per di più ad impedire altri inconvenienti, come, per esempio, quelli che più volte sono accaduti, specie nei casi in cui un processo per motivi di legittima suspicione è mandato dalla Corte di cassazione in un centro secondario. È avvenuto, infatti, che un imputato fornito di larghi mezzi si è assicurato il patrocinio di tutti i difensori del luogo, rendendo pressochè impossibile agli avversari, privi di risorse, una conveniente difesa. In altri processi l'eccessivo numero dei difensori ha dato luogo ad attriti violenti che sono sempre esiziali per la giustizia e si riducono a pubblico scandalo. (*Approvazioni*).

Il provvedimento, quindi, che riduce il numero dei difensori eviterà quasi completamente

questi pericoli e renderà più sereno l'ambiente in cui deve amministrarsi la giustizia. Ed è perciò che ho accolto la proposta della Commissione e segnato nel progetto del nuovo Codice la relativa proposta.

Ora, dopo avere dimostrato la piena concordanza di intendimenti che esiste fra il Governo e l'Ufficio centrale, io debbo pregare l'onorevole relatore ed i suoi colleghi di voler considerare se non sia il caso di modificare l'ordine del giorno proposto, col quale si chiede uno speciale disegno di legge sui punti indicati, prendendo atto delle mie dichiarazioni.

Il Governo, come ho detto, alla ripresa dei lavori parlamentari presenterà il progetto del nuovo Codice di procedura penale, che contiene le riforme domandate dall'Ufficio centrale. Dopo presentato il progetto del Codice non avrò difficoltà, se la discussione di esso dovesse contro ogni previsione ritardare, a consentire lo stralcio di quelle disposizioni che potranno avere vero carattere di urgenza: e fra queste, è bene avvertirlo, ve ne sono anche alcune non specificate nell'ordine del giorno.

La riforma dell'istruttoria preliminare, quella concernente i quesiti dei giurati, l'andamento dei dibattimenti e parecchie altre non possono nemmeno essere ancora rimandate, e non sarebbe conveniente, d'altro canto, attuarle isolatamente. Ma di ciò si riparlerà a momento debito.

Quello che importa, sopra tutto, è la presentazione al Parlamento del nuovo codice. Se il Senato o la Camera, nel caso di non sollecita approvazione del Codice, crederanno indispensabile che una parte di esso entri in vigore anche prima, ripeto che io non avrò ragione di oppormi. Comunque farò ogni opera perchè il suffragio del Parlamento, che mi auguro favorevole ai concetti fondamentali della riforma, non subisca indugio.

L'onorevole senatore Maragliano fece due osservazioni, una intorno alle perizie nel periodo istruttorio, raccomandando di non escludere, come spesso avviene, i professori di medicina legale, e segnalò anche il voto della Facoltà di medicina di Roma che l'onorevole Tassi aveva prima comunicato al Senato.

Della questione delle perizie ho parlato momenti fa.

Quanto alla scelta dei periti nel periodo istruttorio, è certo che i professori di medicina legale non debbono essere dimenticati, e non dubito che l'autorità giudiziaria, alla quale spetta la designazione dei periti, non mancherà di tenerne conto; ma è anche da considerare come, secondo i singoli casi, convenga di ricercare le persone più specialmente competenti in ragione del carattere particolare di determinate indagini da eseguire.

Esaurita così, con la maggiore brevità che mi è stata consentita, la parte riguardante lo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, non mi resta che rilevare la raccomandazione dell'Ufficio centrale che si riferisce al personale straordinario del Ministero. Dopo la legge del 25 marzo 1905, è chiaro che di personale straordinario per i servizi amministrativi non si può più parlare. La legge circa il divieto delle applicazioni, avrà la sua completa esecuzione. Se altri bisogni dovessero sorgere, il Governo chiederà al Parlamento le facoltà necessarie.

Prima di passare al bilancio del Fondo per il culto, debbo una risposta all'onorevole senatore Bava-Beccaris, il quale, con parola che risponde ad un'alta idealità, ha stigmatizzato la propaganda delittuosa contro l'esercito, stimolando l'autorità giudiziaria a provvedere. Il Codice punisce l'eccitamento alla disobbedienza della legge. Io son certo che l'autorità giudiziaria quante volte riscontrerà gli estremi di questo reato farà senza esitazione il suo dovere. I pochi casi che si sono verificati, e dei quali la prova è stata raccolta in modo non dubbio, sono stati colpiti dalle sanzioni penali.

L'onorevole Bava-Beccaris confidi, come me, nella devozione ai pubblici interessi ai quali la magistratura italiana s'ispira in tutti i suoi atti.

Ma oltre alle disposizioni del Codice da applicarsi ai colpevoli, occorre che tutti i cittadini, fedeli alle istituzioni liberali ed alla patria, esercitino un'azione preventiva contrapponendo propaganda a propaganda, onde sia resa meno pericolosa l'opera di coloro che mirano criminalmente a diminuire la compagine morale dell'esercito, che è difesa e presidio della nazione. (*Bene*).

Intrattenendosi sull'amministrazione del Fondo per il culto, l'onorevole Massabò volle risolvere la questione del quarto di rendita dovuto ai comuni e delle spese di culto, e ricordò la Commissione istituita dal guardasigilli Cocco-Ortu, allo scopo di proporre soluzioni concrete. Le divergenze notevoli che si verificarono tra i commissari sulla determinazione della consistenza patrimoniale del Fondo per il culto arrestarono i lavori incominciati.

Riprenderò in esame il grave argomento e farò di tutto perchè possa venirsi ad una conclusione, essendo perfettamente giusto il desiderio di dare piena esecuzione all'art. 28 della legge.

Gli onorevoli senatori Vischi e Carta-Mameli si sono occupati del ruolo organico e degli avventizi del Fondo per il culto. Questi avventizi non saranno certamente aumentati, ma a quelli che hanno prestato la loro opera per un lungo periodo di tempo bisognerà pure provvedere. A ciò rivolgerò la mia attenzione con sentimenti benevoli per questo personale.

Dopo avere replicato alle osservazioni che sono state fatte intorno a questo bilancio, altro non aggiungo.

Assicuro il Senato che nel dedicarmi all'ufficio che la fiducia sovrana mi ha voluto affidare, io mi ispirerò sempre al proposito di rispondere anche a quella del Parlamento, e, se potrà fallire in me l'intelletto, non verrà mai meno il fermo volere di servire con amore e devozione illimitata la causa della giustizia che è l'aspirazione suprema della vita sociale. (*Approvazioni prolungate da tutti i banchi*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rattazzi relatore.

RATTAZZI, *relatore*. Debbo anzitutto ringraziare l'onorevole signor ministro dei giudizi benevoli e cortesi che ha voluto manifestare per la relazione nella quale ho avuto l'onore di riassumere le osservazioni della Commissione permanente di finanze sullo stato di previsione per la spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1905-906.

Coll'eloquente suo discorso, il ministro mi dispensa dall'obbligo di fare risposte ai vari oratori che hanno trattato di tanti diversi argomenti, avendo egli più che esaurientemente

risposto. Debbo quindi limitarmi a dire brevi parole, in risposta all'argomento trattato dalla Commissione di finanze, riguardo agli archivi notarili.

Su questi archivi il ministro ha promesso di riprendere il lavoro già iniziato nel 1899, e ha detto che provvederà a poter trarre dai sopravanzati dei proventi degli archivi medesimi una somma, per quanto potrà occorrere a costituire una Cassa di previdenza per la classe degli impiegati degli archivi stessi.

Di queste sue dichiarazioni prendo atto e faccio voto dell'interesse della cosa pubblica che l'onorevole ministro Finocchiaro-Aprile rimanga a lungo nel posto a cui si trova con tanto onore e possa compiere quello che allora non ha potuto portare a compimento.

Prendo atto anche delle dichiarazioni che ha fatto riguardo al personale straordinario e confido che nel bilancio del 1906-907 non vi sarà più ragione di veder comparire le somme che si riferiscono a questo titolo.

E vengo all'argomento più importante, cioè, quello che riguarda le lagnanze che dalla Commissione di finanze prima e poi da tutti gli oratori che hanno preso parte a questa discussione si sono fatte riguardo al modo con cui si svolge in Italia la giustizia penale.

Il ministro ha riconosciuto che i lamenti della pubblica opinione sono pienamente giustificati. Il ministro ha riconosciuto inoltre che l'amministrazione della giustizia dà luogo non solo a poche soddisfazioni ma in molti casi a scandali che tornano a disdoro del nome del nostro paese; e riconosce infine essere necessario che immediatamente si provveda per porvi riparo.

Il ministro ha annunciato che egli presenterà quanto prima un nuovo Codice di procedura penale e facendo atto veramente cortese e deferente verso la Commissione di finanze ed al Senato ha anche annunciato che i principali difetti, le principali cause di lagnanza che sono state esposte e nella relazione nostra e nei discorsi degli oratori troveranno rimedio nel nuovo Codice di procedura penale.

Inoltre il ministro ha espresso il desiderio che di fronte a questa sua assicurazione la Commissione di finanze non insista nel suo ordine del giorno con il quale si richiedeva che con un progetto speciale si provvedesse a ri-

parare a questi gravi inconvenienti e si desse immediatamente soddisfazione ai reclami della pubblica opinione.

La ragione per la quale la Commissione di finanze aveva creduto che fosse necessario un progetto speciale di legge è stata anche accennata nella relazione, ed è la poca fiducia che un progetto di Codice di procedura penale possa trovare presto l'approvazione di ambedue i rami del Parlamento. Si teme che malgrado tutto il buon volere e tutta l'energia che ciascheduno di noi riconosce nel ministro guardasigilli, egli non riuscirà a portar fuori, per molto tempo, dalle discussioni parlamentari quel progetto di legge, e intanto il male continuerà, anzi si aggraverà.

Malgrado queste considerazioni, per deferenza alle dichiarazioni che il ministro ha fatto, e per la fiducia che egli ci ispira la Commissione di finanze non insisterà nell'ordine del giorno com'è stato formulato, prendendo atto delle dichiarazioni che egli ha fatto.

L'onorevole ministro ha detto che nel presentare il progetto di Codice di procedura penale non avrà difficoltà di stralciare da questo progetto tutta quella parte che si riferisce all'istruttoria e ai dibattimenti, se dovrà riconoscere che la discussione ed approvazione del detto Codice non si potranno compiere con qualche sollecitudine.

Ora, se egli fa ciò, come lo farà certamente perchè lo promette, noi siamo tranquilli che almeno questa parte del Codice di procedura penale potrà essere sollecitamente decisa. Ciò verificandosi si potrà per lo meno riparare ai più gravi e più impellenti inconvenienti che abbiamo lamentato e lamentiamo tuttora.

Riassumendo dunque, a nome della Commissione permanente di finanze dichiaro di ritirare l'ordine del giorno qual era stato prima formulato e di sostituirvi il seguente: « Il Senato prende atto delle dichiarazioni del ministro guardasigilli ed esprime il voto che presentandosi in novembre il nuovo Codice di procedura penale lo stesso ministro stralci e riunisca in speciale disegno di legge tutta la materia dell'istruttoria e dei dibattimenti nei processi penali, il quale disegno di legge dovrà essere discusso in precedenza al Codice di procedura penale ».

Chieggo se l'onorevole ministro l'accetta.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho già dichiarato che alla ripresa dei lavori parlamentari sarà da me presentato il progetto del nuovo Codice di procedura penale. Io non condivido punto i dubbi dell'Ufficio centrale, e confido che il Parlamento vorrà discutere il progetto senza ritardo, non solamente nei punti indicati dall'Ufficio centrale, ma in tutto il suo complesso.

Ad ogni modo, presentato il Codice, non mi opporrò, se sarà necessario, a che possa prelevarsi quella parte di esso che potrà essere giudicata di maggiore urgenza. Con questo preciso intendimento consento nella nuova formula dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dietro le dichiarazioni fatte dall'onor. ministro, la Commissione ha ritirato l'ordine del giorno primitivo, sostituendo quest'altro di cui do lettura:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del ministro guardasigilli, ed esprime il voto che presentandosi in novembre il nuovo Codice di procedura penale, lo stesso ministro stralci e riunisca in speciale disegno di legge tutta la materia che tratta della istruttoria e dei dibattimenti nei processi penali, il quale disegno di legge dovrà essere discusso in precedenza al Codice di procedura penale ».

DEL GIUDICE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE. Io credo che converrebbe nell'ordine del giorno aggiungere questo inciso: « Qualora non sia possibile una pronta discussione del Codice di procedura penale »; perchè così com'esso è formulato, indipendentemente dall'opera del Parlamento, si fa obbligo al ministro di stralciare senz'altro quella parte che riguarda i punti su cui si è aggirata la discussione ieri ed oggi.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole ministro guardasigilli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'emendamento del senatore Del Giudice parmi possa essere accolto, perchè nulla toglie al concetto dell'ordine del giorno del Senato, ma ne precisa anche meglio i termini.

Le mie dichiarazioni sulla eventuale prelevazione delle disposizioni, che avranno carattere di assoluta urgenza, non lasciano dubbi.

L'ordine del giorno del Senato non ha certo lo scopo di ritardare la discussione del Codice. Se avesse avuto questo significato, non avrei potuto consentirvi. Ora l'emendamento Del Giudice mira appunto a rendere più chiaro il concetto da me espresso. Io prego quindi l'Ufficio centrale di accettare l'emendamento, che non toglie valore all'ordine del giorno, evitando che possa considerarsi di importanza secondaria l'approvazione del Codice, ciò che l'Ufficio centrale non ha certo pensato.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole senatore Vitelleschi.

VITELLESCHI. Questo nuovo emendamento mi pare che crei una posizione molto strana, perchè chi è che giudica dell'impossibilità della rapida discussione del Codice?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il fatto.

VITELLESCHI. Ma quale è il fatto? A me pare che lasciando le cose come sono nell'ordine del giorno, udite le dichiarazioni del ministro, si capisce che questo stralcio egli lo farà se praticamente crederà che sia necessario, ma quel dire « quando si dimostri l'impossibilità di una sollecita discussione e approvazione del Codice » giustifica la domanda: chi è che di ciò può giudicare? Il nostro timore è che questi grossi progetti, come il Codice penale e il Codice di procedura, incontrino tante difficoltà nella discussione. Cambiano i ministri e son cose che vanno all'eternità. Ora quale è il momento in cui si dimostra l'impossibilità? Chi è che ne giudica? Qual'è il momento psicologico in cui si dice che è impossibile? Dunque il nostro ordine del giorno, più o meno, suppone che avvenga uno di questi casi, e noi domandiamo che il ministro prenda impegno intanto di fare uno stralcio di questi punti che noi abbiamo accennato. Così mi pare che convenga a lui e convenga ai senatori che difendono questa causa. Quando si mette questo giudizio dell'impossibilità, non si sa mai chi è il giudice, e, quando sarà il momento, ripeto che questa impossibilità si determini. Perciò pregherei l'onorevole ministro di accontentarsi dell'ordine del giorno proposto.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Poche parole debbo aggiungere in risposta al senatore Vitelleschi. Quello che importa evitare è che con l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale possa intendersi posta in seconda linea l'approvazione del progetto del nuovo Codice, considerandolo come cosa di minore importanza rispetto alle singole riforme che vengono particolarmente raccomandate. Questo, ripeto, non è stato il pensiero dell'Ufficio centrale.

Il Governo farà ogni opera perchè l'esame del Codice sia compiuto nel più breve termine, ed io a questo scopo dedicherò tutta l'energia di cui sono capace; ma ho detto già, presentato il progetto, il Governo non si opporrà che qualche parte di esso sia prelevata, continuandosi al tempo stesso nello esame dell'intero Codice.

Ma, si dice, chi giudicherà della opportunità di questa prelevazione? Il Governo per primo si renderà certamente ragione dell'urgenza, se la discussione durerà più di quanto è prevedibile. Non mancherà poi al Senato il modo di provocare lo stralcio quando lo crederà indispensabile.

Sarà bene intanto far sì che l'ordine del giorno non sia interpretato nel senso che poco importi del Codice, ma interessi solo provvedere ai pochi quesiti segnalati.

Dato, quindi, il significato da me attribuito all'ordine del giorno, che ritengo conforme al voto dell'Ufficio centrale, confido che questo vorrà prendere atto delle mie dichiarazioni.

RATTAZZI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RATTAZZI, *relatore*. A me pare che il collega Del Giudice dovrebbe ritirare il suo emendamento associandosi a quello presentato dalla Commissione di finanze. Al nostro ordine del giorno, noi diamo l'interpretazione conforme alle dichiarazioni fatte dal ministro. Ora, si prenda atto delle dichiarazioni fatte dal ministro, e sarà interpretato in questo senso il nostro ordine del giorno.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. In seguito agli schiarimenti dati, dopo le dichiarazioni dell'onor. ministro, non non ho difficoltà di ritirare il mio emen-

damento. Era una questione più di forma che di sostanza.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ma poteva essere pericolosa.

PRESIDENTE. Dopo queste spiegazioni pongo ai voti l'ordine del giorno testè letto.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge. Procederemo più tardi alla discussione dei capitoli.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto, e prego i signori senatori segretari di voler procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Convalidazione di decreti Reali, coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1904-905 durante i periodi di sosta parlamentare dal 4 al 22 marzo e dal 26 marzo al 3 aprile 1905:

Senatori votanti	93
Favorevoli	84
Contrari	9

Il Senato approva.

Aumento di L. 1,000,000 al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905:

Senatori votanti	93
Favorevoli	84
Contrari	9

Il Senato approva.

Convalidazione di decreti Reali, coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal

fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1904-905 durante il periodo di vacanze parlamentari dal 20 aprile all'8 maggio 1905:

Senatori votanti	93
Favorevoli	87
Contrari	6

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905:

Senatori votanti	93
Favorevoli	88
Contrari	5

Il Senato approva.

Conferimento per titoli del diploma di direttore didattico nelle scuole elementari

Senatori votanti	92
Favorevoli	78
Contrari	14

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: « Proroga della legge 27 giugno 1903, n. 242, che modifica quella del 12 giugno 1902, n. 185, per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte » (N. 140).

PRESIDENTE. Poichè è presente l'onore. ministro della pubblica istruzione, prima di procedere alla discussione dei capitoli del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, se non vi sono obiezioni, potremo passare alla discussione di un progetto di legge urgentissimo, quello relativo alla Proroga della legge 27 giugno 1903, n. 242, che modifica quella del 12 giugno 1902, n. 185, per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte.

La Commissione incaricata dell'esame di questo disegno di legge si è radunata questa mattina ed ha incaricato l'onore. senatore Codronchi di riferire verbalmente su di esso.

Do quindi facoltà di parlare al senatore Codronchi, relatore.

CODRONCHI, *relatore*. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha presentato un disegno di legge composto di questo articolo unico:

« Le disposizioni della legge 27 giugno 1903 che modificano quella del 12 giugno 1902 per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1906 ».

Essendo urgente l'approvazione di questo disegno di proroga, giacchè il 27 del mese corrente scade il termine stabilito, l'onorevole Presidente, incaricato dal Senato, ha nominato una Commissione perchè riferisse. La Commissione si è radunata, ha fatto a me l'onore di eleggermi relatore, ed io do ora lettura della relazione:

« Signori senatori,

« Il disegno di legge provvede ad impedire la emigrazione dei nostri tesori di arte. Ma non dobbiamo tacere che sarebbe stato prudente consiglio non lasciarsi sorprendere, e inscrivere a tempo in bilancio le somme occorrenti perchè lo Stato potesse esercitare il suo diritto di prelazione.

« La Commissione, proponendovi oggi di accogliere coi vostri suffragi il disegno di legge, vi raccomanda insieme il seguente ordine del giorno: " Il Senato invita il Governo del Re ad inscrivere nel prossimo bilancio la somma necessaria alla esecuzione della legge 12 giugno 1902, affinchè i diritti dello Stato possano conciliarsi con quelli della proprietà privata ".

Se l'onorevole Presidente me lo consente, farò seguire alcune brevi considerazioni.

L'onorevole ministro Bianchi non sedeva a quel posto quando, dopo 11 giorni di discussione, fu approvato il disegno di legge per la conservazione dei monumenti e oggetti di antichità e di arte. L'onorevole ministro dell'istruzione sa che 5 progetti, che avevano questo scopo, naufragarono in Senato, e naufragarono perchè era sembrato che si facesse troppa parte ai diritti dello Stato e nessuna ai diritti della proprietà privata. Il disegno di legge del 1902 ebbe questo merito, di temperare i diritti dello Stato coi diritti della proprietà privata, perciò io insisto affinchè l'onorevole ministro voglia inscrivere sollecitamente, d'accordo col ministro del tesoro, una somma adeguata a questo fine, imperocchè il ritardare soverchiamente la esecuzione di questa legge, il prorogare ogni anno il divieto di esportazione, nuoce ed offende i diritti della proprietà privata.

Un disegno di legge che modificasse questi diritti, credo che avrebbe in Senato la sorte che ebbero quei cinque ai quali ho accennato poc' anzi.

Io quindi credo che se è dovere del Governo di impedire, da una parte che i tesori artistici emigrino, dall'altra non devono essere offesi i diritti di tanti privati. E badi, onor. signor ministro, che causa questi ritardi si è formato un cumulo, uno *stock* d'oggetti d'arte, sui quali bisognerà che il Governo si decida se vuole esercitare il diritto di prelazione o lasciarli emigrare all'estero.

Per tutte queste considerazioni, le 500 mila lire alle quali si accennava nella relazione che precedeva il disegno di legge del 1902, che ottenne il voto del Parlamento, credo che non bastino più, almeno per i primi anni, e che bisognerà ricorrere a qualche espediente straordinario per venire in soccorso dei bisogni dell'arte. E giacchè ho la parola faccio un'ultima raccomandazione all'onor ministro.

Nella legge è stabilito che si faccia un catalogo di tutti gli oggetti di sommo pregio che devono essere conservati all'Italia. Questo catalogo, si capisce, non si potrà mai chiudere e mi auguro che non si chiuda perchè ciò significa che vi sono molti oggetti d'arte in Italia. Da due anni la Commissione che doveva compilarlo non si è più radunata.

Prego dunque il ministro di occuparsi di questa questione, perchè, se da una parte vogliamo limitare ai proprietari il loro diritto di vendere oggetti d'arte, finchè lo Stato non abbia raccolto la somma necessaria per esercitare la prelazione, bisogna che lo Stato mostri di essere sollecito, premuroso nel fare l'inventario degli oggetti di antichità di sommo pregio, che fortunatamente possediamo ancora in Italia. Ed ho finito.

BIANCHI, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole ministro prego il senatore segretario Di Prampero di dar lettura del disegno di legge.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 27 giugno 1903, n. 242, che modificano quella del 12 giugno

1902, n. 185, per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e di arte, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1906.

La presente legge avrà effetto a datare dal 27 giugno 1905.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge e do facoltà di parlare all'onor. ministro della pubblica istruzione.

BIANCHI, *ministro della pubblica istruzione*. Ringrazio anzitutto il senatore Codronchi della sollecitudine con la quale si è benignato presentare al Senato la relazione intorno al disegno di legge da me presentato nella tornata di ieri; e convengo nelle giuste considerazioni che egli ha fatto sul tema molto importante che interessa tanta parte della nostra vita nazionale, qual'è quella delle belle arti e dei tesori d'arte antica che l'Italia possiede, unica nazione al mondo che può andare orgogliosa di tanti prodotti artistici.

Ma l'onorevole senatore Codronchi ha voluto richiamare il Governo all'adempimento di un dovere antico ed ha anche stigmatizzato un po' l'azione ritardata del Governo nello adempiere questo dovere.

All'onorevole senatore Codronchi non sarà sfuggita certamente la grande importanza dell'argomento. Lo stesso fatto che parecchie leggi sono state presentate, discusse e non approvate, dimostra quanto il tema sia arduo e quanta difficoltà sia nel risolverlo degnamente. La esperienza ha anche dimostrato che le difficoltà aumentano e il tema è investito da questioni giuridiche della massima importanza e molto controverse.

Si tratta di sapere se i tesori d'arte appartengano allo Stato o siano dei privati. Si tratta di sapere se quelle del sottosuolo appartengano allo Stato o ai proprietari delle terre.

CODRONCHI. Nella legge è stata risolta questa questione.

BIANCHI, *ministro della pubblica istruzione*. Ma per quanto appaia la questione risolta è molto discussa e non tutti i giuristi sono d'accordo in ciò, e l'onorevole Codronchi lo sa. Anche quella del dritto di prelazione è una questione molto delicata e che potrebbe essere molto insidiosa per le finanze dello Stato, in quanto che si sa oggi che il valore di alcune

opere d'arte è artificiosamente accresciuto da false pruove di richieste e di offerte, le quali graverebbero enormemente sul bilancio stante che con esse si viene a dare un valore assai maggiore a quelle opere che forse ne hanno uno molto più piccolo.

CODRONCHI. Nella legge ci sono due appelli contro i prezzi artificiali.

BIANCHI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io non mi sono disinteressato di questa questione fino dai primi giorni che ho avuto l'onore di presiedere agli affari del Ministero dell'istruzione pubblica, ma devo dichiarare e credo che il Senato vorrà acconsentire su la sincerità della mia dichiarazione, che non mi era possibile farmi un criterio esatto, e risolvere un così arduo tema nel poco tempo che ho avuto l'onore di tenere il governo della pubblica istruzione, anche di fronte a tante altre quistioni che hanno incalzato l'ufficio mio in questi pochi mesi da tutti i lati.

Convengo sulla necessità di provvedere con una legge per tutelare questi grandi tesori ed interessi dello Stato, perchè bisogna anche considerare l'importanza della cosa dal punto di vista economico, oltrechè dal punto di vista, direi così artistico, come qualche cosa che rappresenta la decorazione della Nazione e che fa rivivere nelle opere così bellamente plasmate la nostra storia e i nostri geni.

Ho detto che è una questione economica perchè lo Stato dovrebbe spendere somme ingenti per acquistare e non lasciare esportare questi tesori di arte i quali rappresentano d'altronde il richiamo di una quantità di forestieri; il che non è un fenomeno da trascurare; e così il problema si complica, perchè il richiamo di forestieri è una questione economica più larga, è ferroviaria, è di scambi e via dicendo. Ora, come vede, onor. Codronchi, io con queste poche considerazioni ho deliberato solamente la questione, ma non ho avuto il tempo di risolverla, nè potevo risolverla: ma mi propongo di esaminarla con altri miei colleghi e specialmente col ministro guardasigilli qui presente e sarò ben lieto, se nei termini assegnati anche nell'altro ramo del Parlamento, di 18 mesi, potrò presentare una legge tale che ottenga il suffragio della Camera e del Senato intorno a così grave e importante argomento come quello dei nostri tesori d'arte, che racchiude una que-

stione economica e una di onore e di decoro nazionale.

CODRONCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Osservo all'onor. ministro che tutte le questioni gravissime di prelazione, di scavi, di proprietà del sottosuolo, sono risolte dalla legge, e vennero allora dibattute qui: come pure vi è la difesa contro il pericolo dei prezzi artificiali che si possono attribuire agli oggetti d'arte, essendovi due appelli dal prezzo che il proprietario può pretendere sull'oggetto d'arte. Ma questo non ha che fare coll'odierno dibattito. Una cosa sola, quasi per fatto personale, voglio dire ancora: io non ho stigmatizzato la condotta dell'onor. ministro, e non ne avevo ragione; ho detto solamente che sarebbe stato prudente consiglio il non lasciarsi sorprendere. Questa responsabilità dell'indugio Ella, onor. ministro Bianchi, l'ha meno di tutti, perchè è da tre mesi a quel posto, e la divide con tutti i suoi predecessori. Ciò volevo dire, a mia giustificazione.

BIANCHI, *ministro della pubblica istruzione*. Ed io ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Leggo l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale: « Il Senato invita il Governo del Re ad inscrivere nel prossimo bilancio la somma necessaria all'esecuzione della legge 12 giugno 1902, affinchè i diritti dello Stato possano conciliarsi coi diritti della proprietà privata ».

Pongo ai voti quest'ordine del giorno. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo, sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il Senato di voler immediatamente procedere alla votazione del disegno di legge ora esaminato, trattandosi di legge urgentissima.

Prego il signor senatore, segretario, Di Prampero di fare l'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Ripresa della discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia » (N. 101).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione dei capitoli del bilancio del Ministero di grazia e giustizia che rileggo.

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906.

TITOLO I.	
Spesa ordinaria	
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
Spese generali.	
1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse) 882,699 »

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Beltrani-Scalia.

BELTRANI-SCALIA. Con la legge 25 marzo 1905, intitolata « Casellario giudiziario ed ordinamento del personale del Ministero di grazia e giustizia », avrebbero dovuto servire per il casellario le 160,000 lire che si ricaveranno da un aumento di tassa sui certificati penali.

Questa somma è stata, invece, riversata sul capitolo del personale per migliorare le condizioni degli impiegati del Ministero di grazia e giustizia. E sta benissimo, perchè veramente in questo Ministero da molti anni non si faceva più nessuna promozione, mentre vi sono funzionari veramente meritevoli. Ma io comincio dal domandare: poichè il ricavato di questa tassa sui certificati penali è stato destinato ad altro scopo, il ministro di grazia e giustizia provvederà egli per il casellario giudiziario? Ha egli avvertito che per metter su il casellario giudiziario, a cominciare dal fabbricato, dal personale e da tutto ciò che occorre, si richiederà una spesa di almeno 800,000 lire? Io non vedo nulla stanziato nel bilancio e domando se il casellario giudiziario sarà un istituto che avrà vita o se rimarrà lettera morta.

E passo ad un'altra osservazione. Secondo il

nuovo organico del 25 marzo 1905, saranno stabiliti quattro nuovi uffici: quello del casellario il quale richiederà una quarantina di impiegati, l'ufficio di traduzioni, l'ufficio della collezione delle leggi e l'ufficio di legislazione comparata il quale, come or ora ha detto il ministro di giustizia, e con moltissima ragione, richiederà un personale non solo intelligente, ma numeroso, per corrispondere al compito suo, come è in Francia ed in altri paesi. Ora mentre da un lato si aumentano quattro uffici, dall'altro si riduce il personale, ed io non mi so spiegare come il ministro provvederà a quei servizi.

Una terza domanda è questa. Dal 1891 sono stati chiamati al Ministero di giustizia e addetti alla Direzione generale di statistica quindici impiegati delle cancellerie del Regno, quindici impiegati che prestano un servizio ammirevole; perchè se è vero che la parte statistica può essere difettosa nei discorsi dei procuratori generali e dei procuratori del Re, le pubblicazioni che si fanno dalla Direzione generale di statistica sono tali che fanno onore al paese e ricercate non solo dagli uomini studiosi in Italia ma anche all'estero.

Ora cosa sarà di questi 15 impiegati che

dal 1891 prestano assiduo ed intelligente servizio e che sono destinati all'esame delle schede individuali? Saranno essi rimandati fuori di Roma? Si provvederà con avventizi o con alunni? Io caldamente raccomando al ministro questo servizio specialissimo, perchè chi conosce cosa sia il servizio statistico, comprende quale valore abbia un personale provetto e provato.

E giacchè ho la parola, rivolgo al signor ministro un'altra calda preghiera. Col nuovo ordinamento pensi all'Ufficio che è l'anello tra la Commissione centrale di statistica giudiziaria ed il Ministero. Finora tutto quel lavoro è stato sostenuto da un ufficio insufficiente affatto, ed io spero che il signor ministro gli darà l'appoggio che merita e braccia sufficienti.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Assicuro l'onorevole Beltrani-Scalia che farò quanto è in me perchè non sia ritardata l'esecuzione della legge sul casellario giudiziario.

Ho già rimesso al Consiglio di Stato per il suo parere il progetto di regolamento.

Circa poi ai funzionari giudiziari che sono distaccati alla direzione generale della statistica, all'onorevole senatore è noto che per una disposizione del guardasigilli Costa essi sono nel numero di 15. Ora, a me non pare che, nei termini stessi della recente legge del 25 marzo ultimo, vi sia ostacolo a continuare la destinazione di questi impiegati alla suddetta direzione, poichè il divieto dell'applicazione concerne le divisioni del Ministero, non la direzione generale della statistica. Nè è superfluo aver presente che, con l'attuazione del casellario centrale e mediante la sostituzione del cartellino alla scheda indivi-

duale, verrà semplificato il lavoro della statistica e quindi basterà un numero minore di impiegati.

In ordine al personale necessario per il casellario, avverto che l'ufficio potrà avviarsi a funzionare con impiegati del Ministero. Potranno poi utilizzarsi anche gli alunni giudiziari, i quali per l'art. 9 del R. decreto 9 ottobre 1900, non abrogato, possono essere chiamati a prestare servizio di tirocinio anche nel Ministero, ciò che non costituisce una vera e propria applicazione, a somiglianza degli uditori giudiziari i quali possono essere destinati a prestar servizio nelle avvocature erariali.

Per quel che riguarda i locali, pur rimanendo nei limiti del bilancio, si avrà modo di provvedere con affitti di alcuni ambienti. Del resto, anche indipendentemente dal casellario, bisognerà dare assetto agli altri uffici del Ministero, non essendo i locali attuali sufficienti, tanto che si è dovuto trasferire in altro luogo la divisione 3ª che si occupa degli affari civili. Ed ora occorrerà, per effetto della legge 25 marzo, riordinare l'ufficio della pubblicazione delle leggi, e pensare a quello di legislazione comparata. Alle spese di mobilia, scaffali ed altro si potrà sopperire con le risorse ordinarie.

Detto ciò, augurandomi che l'onorevole senatore Beltrani-Scalia si dichiari soddisfatto di queste spiegazioni, non ho altro da aggiungere.

BELTRANI SCALIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BELTRANI-SCALIA. Non ho che a ringraziare il signor ministro della risposta datami.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti lo stanziamento del capitolo primo nella cifra di L. 882,639.

(Approvato).

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1905

2	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	103,542 »
3	Ministero - Personale straordinario	28,925 »
4	Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,500 »
5	Ministero - Spese d'ufficio	61,691 »
6	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero .	35,000 »
7	Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	125,000 »
8	Indennità di supplenza	120,000 »
9	Indennità di missione	40,000 »
10	Indennità per gli esami di ammissione e promozione nel personale giudiziario	40,000 »
11	Indennità ai membri della Commissione consultiva per le nomine, promozioni ed i tramutamenti dei magistrati; ai membri per la sottocommissione del Codice di procedura penale, e a quelli della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile	20,000 »
12	Spese postali (Spesa d'ordine)	10,700 »
13	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,500 »
14	Spese di stampa	79,040 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,550,597 »

	<i>Riporto</i>	1,550,597 »
15	Stampa delle leggi e decreti del Regno (Spesa obbligatoria)	80,000 »
16	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	24,800 »
17	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
18	Sussidi in casi speciali e straordinari ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	15,000 »
19	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione di grazia e giustizia e dei culti, e loro famiglie	170,000 »
20	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	13,000 »
21	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	1,000 »
22	Spese casuali	25,000 »
23	Compensi per lavori e servizi straordinari	32,090 »
		<hr/> 1,911,487 »
	Debito vitalizio.	
24	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	7,027,000 »
25	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	131,000 »
		<hr/> 7,158,000 »
	Spese per l'Amministrazione giudiziaria.	
26	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse).	27,545,827 »
27	Magistrature giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	126,058 »
28	Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Idem)	720,282 38
29	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari	45,000 »
30	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	5,908,000 »
		<hr/> 34,345,167 38
	<i>Da riportarsi</i>	

	<i>Riporto</i>	34,345,167 38
31	Pigioni (Spese fisse)	109,066 40
32	Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti (Spesa obbligatoria)	10,000 »
		34,464,233 78
 TITOLO II. Spesa straordinaria — CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE. Spese generali.		
33	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	15,867 63
34	Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro assistenti	432 »
35	Sussidi ai già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro famiglie	1,000 »
		17,299 63
 CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
36	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	161,913 43

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	1,911,487 »
Debito vitalizio	7,158,000 »
Spese per l'Amministrazione giudiziaria	34,464,233 78
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	43,533,720 78

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	17,299 63
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	17,299 63

TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie) 43,551,020 41

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO. 161,913 43

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	43,551,020 41
Categoria IV. — Partite di giro	161,913 43
TOTALE generale	43,712,933 84

TABELLA B.

Stato di previsione dell'ENTRATA dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906.

TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.		
1	Consolidato 5 per cento	280,000 »
2	Consolidato 3 per cento	1,500 »
3	Consolidato 3.50 per cento	8,815,000 »
4	Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori	11,200 »
5	Certificati della cassa depositi e prestiti	133,000 »
		9,240,700 »
Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.		
6	Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli	<i>per memoria</i>
Altre rendite patrimoniali.		
7	Prodotto di beni stabili	170,000 »
8	Annualità diverse e frutti di capitali	5,400,000 »
		5,570,000 »
Proventi diversi.		
9	Quota di concorso (Art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036).	1,425,000 »
10	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	1,174,000 »
11	Rendite e crediti di dubbia riscossione	20,000 »
		2,619,000 »

TITOLO II.		
Entrata straordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Contributi.		
12	Contributo a carico dello Stato dovuto ai termini dell' articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483	1,000,000 »
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Esazione di capitali.		
13	Esazione e ricupero di capitali	2,000,000 »
RIASSUNTO		
TITOLO I.		
Entrata ordinaria.		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	9,240,700 »
	Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli	<i>per memoria</i>
	Altre rendite patrimoniali	5,570,000 »
	Proventi diversi	2,619,000 »
	TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria	17,429,700 »
TITOLO II.		
Entrata straordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
	Contributi	1,000,000 »
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
	Esazione di capitali	2,000,000 »
	TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria	3,000,000 »
	INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	20,429,700 »

TABELLA C.

Stato di previsione della SPESA dell'Amministrazione del Fondo per il culto

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione.

1	Personale (Spese fisse)	516,500 »
2	Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	70,000 »
3	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	120,000 »
4	Aggio per le riscossioni e compensi al personale degli uffici in provincia incaricato dell'appuramento delle entrate (Spesa d'ordine) .	300,000 »
5	Indennità pel Consiglio d'amministrazione e indennità varie al personale in servizio della Direzione generale	32,000 »
6	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato, ed alle rispettive famiglie	15,000 »
7	Spese pel servizio esterno	45,000 »
8	Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti - Legge 22 giugno 1874, n. 1962	76,000 »
9	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	80,000 »
10	Contributo come spesa d'amministrazione al tesoro dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria).	155,000 »
11	Contributo all'erario dello Stato per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	16,500 »
12	Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali	32,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,458,000 »

	<i>Riporto</i>	1,458,000 »
13	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	10,000 »
14	Spese d'ufficio	30,000 »
15	Affitto pel locale di residenza dell'Amministrazione (Spese fisse) .	16,975 »
16	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		1,514,975 »
	Spese di liti e contrattuali.	
17	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	300,000 »
18	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere (Spesa obbligatoria)	33,000 »
		333,000 »
	Contribuzioni e tasse.	
19	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	250,000 »
20	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	400,000 »
21	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria) . . .	260,000 »
22	Tassa di registro e bollo e sui mandati (Spesa obbligatoria)	5,000 »
23	Spese postali e telegrafiche (Spesa obbligatoria)	1,000 »
		916,000 »
	Spese patrimoniali.	
24	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese per trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine)	2,000 »
25	Spese per terreni, fabbricati, mobili e arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'Amministrazione - Assegno per la manutenzione di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nella colonia Eritrea (Spesa obbligatoria)	230,000 »
26	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie)	870,000 »
27	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie) . . .	15,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,117,000 »

	<i>Riporto</i>	1,117,000
28	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	360,000 »
29	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria)	13,000 »
30	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse)	20,000 »
		1,510,000 »
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi.	
31	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (Spesa obbligatoria)	2,000 »
32	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	2,700,000 »
33	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie sopresse (Spese fisse ed obbligatorie)	750,000 »
34	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	751,500 »
35	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse)	415,000 »
36	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> (Spese fisse ed obbligatorie)	75,000 »
37	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse)	379,000 »
38	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (Spese fisse)	105,000 »
39	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (Spesa obbligatoria)	1,680,000 »
40	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti ed assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Spese fisse ed obbligatorie)	7,000,000 »
		13,857,500 »

Casuali.		
41	Spese casuali	5,000 »
Fondi di riserva.		
42	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	100,000 »
43	Fondo di riserva per le spese impreviste	30,000 »
		130,000 »
 TITOLO II. 		
Spesa straordinaria 		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE. 		
Spese straordinarie e diverse.		
44	Personale fuori ruolo e in disponibilità (Spese fisse)	4,000 »
45	Personale fuori ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	720 »
46	Retribuzioni al personale straordinario ed ai volontari, commessi gerenti, ecc. applicati (Spese fisse)	60,000 »
47	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	7,780 »
48	Compensi per lavori straordinari	56,500 »
49	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine)	400,000 »
50	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto (Spesa d'ordine)	680,000 »
51	Spesa straordinaria per riparazioni ad edifici ex-demaniali e di enti ecclesiastici di regio patronato	80,000 »
52	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex ricettizie e collegiate per le riparazioni agli edifici chiesastici (Spesa obbligatoria)	60,000 »
53	Concorso straordinario nella spesa per ufficiatura di chiese.	20,000 »
		1,369,000 »

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali.

54	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi - Restituzione di capitali e di doti monastiche - Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi (Spesa d'ordine)	177,000 »
55	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari (Spesa obbligatoria)	27,225 »
56	Quinta rata annuale da pagarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai fino al saldo della somma di lire 2,950,000 di cui nell'articolo 3 della legge 7 luglio 1901, n. 322, e da imputarsi nell'avanzo devoluto allo Stato in virtù dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036	590,000 »
		791,225 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione	1,514,975 »
Spese di liti e contrattuali	333,000 »
Contribuzioni e tasse	916,000 »
Spese patrimoniali	1,510,000 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	13,857,500 »
Casuali	5,000 »
Fondi di riserva	130,000 »
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	18,266,475 »

TITOLO II.	
Spesa straordinaria	
—	
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
Spese straordinarie e diverse	1,369,000 »
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
Capitali	794,225 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	2,163,225 »
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	20,429,700 »

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906

TABELLE **B E C.**

	Competenza per l'esercizio finanziario 1905-906
TITOLO I.	
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.	
PARTE ORDINARIA.	
Entrata	17,429,700 »
Spesa	18,266,475 »
Differenza	— 836,775 »
TITOLO II.	
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.	
PARTE STRAORDINARIA.	
Entrata	1,000,000 »
Spesa	1,369,000 »
Differenza	— 369,000 »
Riepilogo della categoria prima.	
PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA.	
(INSIEME).	
Entrata	18,429,700 »
Spesa	19,635,475 »
Differenza	— 1,205,775 »

		Competenza per l'esercizio finanziario 1905-906
TITOLO II.		
CATEGORIA SECONDA. — Trasformazione di capitali.		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		2,000,000 »
Spesa		794,225 »
	Differenza	+ 1,205,775 »
RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE		
—		
Differenza della categoria prima — <i>Entrate e spese effettive</i>		— 1,205,775 »
Differenza della categoria seconda — <i>Trasformazione di capitali.</i>		+ 1,205,775 »
	<i>Differenze totali</i>	»

Elenco N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
4	Aggio per le riscossioni e compensi al personale degli uffici in provincia, incaricato dell'appuramento delle entrate
10	Contributo come spesa di amministrazione al tesoro dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali.
16	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
17	Spese di liti e di coazione.
18	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere.
19	Tassa di manomorta.
20	Imposta di ricchezza mobile.
21	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
22	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
23	Spese postali e telegrafiche.
24	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per trasporto dei medesimi.
25	Spese per terreni, fabbricati, mobili e arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione - Assegno per la manutenzione di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nella Colonia Eritrea.
26	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
27	Doti dipendenti da pie fondazioni.
28	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.
29	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).
31	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache.
33	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie sopresse.
36	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> .

(Segue) **Elenco N. 1.**

Numero oli	Denominazione dei capitoli
9	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191. Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti, ed assegni agli economi spirituali durante le vacanze.
SPESA STRAORDINARIA.	
49	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse.
50	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto.
52	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex ricettizie e collegiate, per le riparazioni agli edifici chiesastici.
54	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi.
55	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari.

Elenco N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
4	Aggio per le riscossioni e compensi al personale degli uffici in provincia incaricato dell'appuramento delle entrate.
5	Indennità di applicazione, di missione, di giro, di trasloco, di trasferta e <i>ad personam</i> a complemento di stipendio pel personale dipendente dall'Amministrazione Indennità pel Consiglio d'amministrazione e per incarichi speciali.
7	Spese pel servizio esterno.
17	Spese di liti e di coazione.
18	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto, spese per terzaggiere ed altre perizie in genere.
19	Tassa di manomorta.
20	Imposta di ricchezza mobile.
21	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
22	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
25	Spese per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'Amministrazione - Assegni per la manutenzione di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nella Colonia Eritrea.
31	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache.
34	Assegni al clero di Sardegna.

TABELLA D.

Stato di previsione dell'ENTRATA del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906.

TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Rendite patrimoniali.		
1	Consolidato 3 e 5 per cento	23,500 »
2	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	806,900 »
3	Consolidato 3.50 per cento	440,000 »
4	Prodotto di beni stabili	12,500 »
5	Censi, canoni, livelli, ecc.	299,000 »
6	Crediti fruttiferi	2,000 »
7	Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma	1,500 »
		1,585,400 »
Proventi diversi.		
8	Ricuperi e proventi diversi	30,000 »
9	Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	10,000 »
		40,000 »

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

**Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza
e di religione.**

10	Prezzo vendita beni di enti soppressi	10,000 »
11	Esazione di capitali fruttiferi ed infruttiferi e corrispettivo d'affranca- zione di annualità	80,000 »
		<hr/>
		90,000 »
		<hr/>

**Entrate diverse e trasformazione di capitali propri
di enti conservati.**

12	Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie	2,000 »
13	Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi	20,000 »
14	Prezzo vendita beni di enti conservati	64,500 »
15	Ricupero capitali in dipendenza di conti di reinvestimento	500 »
16	Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti con- servati da restituirsi	3,000 »
		<hr/>
		90,000 »
		<hr/>

RIASSUNTO**TITOLO I.****Entrata ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.**

Rendite patrimoniali	1,585,400 »
Proventi diversi	40,000 »
TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria	1,625,400 »

TITOLO II.**Entrata straordinaria****CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.**

Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione .	90,000 »
Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati	90,000 »
TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria	180,000 »
INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	1,805,400 »

TABELLA E.

Stato di previsione della SPESA del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906.

PARTE PRIMA.		
SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese di amministrazione.		
1	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	11,600 »
2	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie	3,000 »
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (Spesa d'ordine)	6,500 »
4	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	12,000 »
5	Spese d'ufficio: economia e stampe; spese pel Consiglio d'amministrazione - Indennità varie (Spesa obbligatoria)	9,800 »
6	Fitto dei locali per la residenza dell'amministrazione (Spese fisse)	2,000 »
7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		44,900 »
Spese di liti e contrattuali.		
8	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	2,000 »
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni (Spesa obbligatoria)	1,000 »
		3,000 »

Contribuzioni e tasse.

10	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	10,500 »
11	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	52,000 »
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque (Spesa obbligatoria)	54,500 »
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e vulture catastali (Spesa obbligatoria)	1,000 »

118,000 »

Spese patrimoniali.

14	Riparazioni ai fabbricati (Spesa obbligatoria)	80,000 »
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (Spese fisse ed obbligatorie)	7,900 »
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	211,500 »
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (Spese fisse ed obbligatorie)	7,000 »

306,400 »

Spese disposte da leggi e decreti legislativi.

18	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	600,000 »
19	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma (Spese fisse ed obbligatorie)	10,000 »
20	Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873)	200,000 »
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto, e spese per concentrazione di religiose (Spese fisse ed obbligatorie)	49,000 »

859,000 »

Casuali.

22	Spese casuali	2,200 »
----	-------------------------	---------

Fondi di riserva.		
23	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	25,000 »
24	Fondo di riserva per le spese impreviste	500 »
		25,500 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese straordinarie diverse.		
25	Personale fuori ruolo (Spese fisse)	2,750 »
26	Compensi per lavori straordinari	1,800 »
	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse (Spese d'ordine ed obbligatorie)	1,500 »
		6,050 »
CATEGORIA SECONDA' — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Capitali di spettanza dell'amministrazione.		
28	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)	5,000 »
29	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)	85,000 »
		90,000 »
Capitali di spettanza degli enti conservati.		
30	Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati (Spesa obbligatoria)	65,000 »
31	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento (Spesa d'ordine)	23,000 »
32	Dismissione a favore dei Comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie (Spesa obbligatoria)	2,000 »
		90,000 »

PARTE SECONDA.

SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE
PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

33	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato	2,662 36
34	Assegno alla Congregazione di carità di Roma	180,000 »
35	Assegno al Comune di Roma per la società dei giardini educativi di infanzia	5,000 »
36	Assegno corrispondente al canone sulle parti redditizie del fabbricato già dei Somaschi a Sant'Alessio, condonato all'istituto dei ciechi	1,070 »
		188,732 36

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

37	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria)	71,617 64
38	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
39	Contributo al pio istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma, per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospitaliera (art. 1, legge 8 luglio 1903, n. 321)	<i>per memoria</i>
		71,617 64

RIASSUNTO

PARTE PRIMA.

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione	44,900 »
Spese di liti e contrattuali	3,000 »
Contribuzioni e tasse	118,000 »
Spese patrimoniali	306,400 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	859,000 »
Casuali	2,200 »
Fondi di riserva	25,500 »
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	1,359,000 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie diverse	6,050 »
---------------------------------------	---------

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
Di spettanza dell'amministrazione	90,000 »
Di spettanza degli enti conservati	90,000 »
	180,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	186,050 »
TOTALE DELLA PARTE PRIMA (Spesa ordinaria e straordinaria)	1,545,050 »
 PARTE SECONDA. 	
SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA 	
Titolo primo (Spesa ordinaria)	188,732 36
Titolo secondo (Spesa straordinaria)	71,617 64
	260,350 »
TOTALE DELLA PARTE SECONDA (Spesa ordinaria e straordinaria)	260,350 »
INSIEME (Parte prima e seconda)	1,805,400 »

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906.

TABELLE **D** ED **E**.

	Competenza per l'esercizio finanziario 1905-906
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.	
Spese: PARTE PRIMA - Titolo I. - Spesa ordinaria	1,359,000 »
Titolo II. - Spesa straordinaria	6,050 »
PARTE SECONDA - Titolo I. - Spesa ordinaria	188,732 36
Titolo II. - Spesa straordinaria	71,617 64
Entrate Titolo I. - Entrata ordinaria	1,625,400 »
Differenza	»
CATEGORIA SECONDA. — Trasformazione di capitali.	
Spese: PARTE PRIMA - Titolo II. - Spesa straordinaria	180,000 »
Entrate Titolo II. - Entrata straordinaria	180,000 »
Differenza	»
RIEPILOGO DELLE DIFFERENZE.	
CATEGORIA PRIMA - Entrate e spese effettive	»
CATEGORIA SECONDA - Trasformazione di capitali	»
Differenze totali	»

Elenco N. 3.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
1	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio: economia e stampe; spese pel Consiglio d'amministrazione - Indennità varie.
7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
8	Spese di liti e di coazione.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni.
10	Tassa di manomorta.
11	Imposta di ricchezza mobile.
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque.
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e vulture catastali.
14	Riparazioni ai fabbricati.
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità.
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori.
19	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma.
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto, e spese per concentramento di religiose.
SPESA STRAORDINARIA.	
27	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse.
28	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi.
29	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi.
30	Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati.
31	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento.
32	Dismissione a favore dei Comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie.
37	Fondo a disposizione.

Elenco N. 4.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio: economia e stampe; spese pel Consiglio d'amministrazione.
8	Spese di liti e di coazione.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni.
10	Tassa di manomorta.
11	Imposta di ricchezza mobile.
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque.
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli del disegno di legge per porli ai voti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'articolo n. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'amministrazione del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Art. 3.

La detta amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'articolo n. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4 annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in principio della seduta di domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Intanto dichiaro chiusa la votazione sul disegno di legge: « Proroga della legge 27 giugno 1903, n. 242, che modifica quella del 12 giugno 1902, n. 185, per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte ».

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I signori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1904-905 » (N. 108).

PRESIDENTE. Essendo presente l'onor. ministro di grazia e giustizia passeremo alla discussione del disegno di legge, che ha per titolo: « Approvazione di assegnazioni maggiori di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1904-905 ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura di questo progetto di legge.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 108).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 57,000 e la diminuzione di stanziamento per ugual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1904-905, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È aumentata di L. 35,000 l'assegnazione del capitolo n. 13 « Spese di stampa », dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1904-905.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 8. Indennità di supplenza e di missione	L. 55,000
» 14. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	» 2,000
Totale	<u>L. 57,000</u>

Diminuzione di stanziamento.

Cap. n. 23. Magistrature giudiziarie - Personale	L. 57,000
Totale	<u>L. 57,000</u>

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Proroga della legge 27 giugno 1903, n. 242, che modifica quella del 12 giugno 1902, n. 185, per la conservazione dei monumenti e gli oggetti di antichità e d'arte:

Senatori votanti	85
Favorevoli	78
Contrari	7

Il Senato approva.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 101);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 108);

II. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 98);

Maggiori assegnazioni per il richiamo sotto le armi della classe 1880, il ritardato congelamento della classe anziana di cavalleria, e la chiamata anticipata della classe 1884, da iscriversi in alcuni capitoli dello stato di pre-

visione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 114 - *urgenza*);

Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) (N. 115 - *urgenza*);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 117);

Proroga del termine di cui all'art. 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, sulla Cassa di previdenza e di pensioni a favore dei funzionari comunali (N. 124);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 120);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 121).

III. Interpellanza del senatore Scialoja al ministro della pubblica istruzione per sapere se non creda che sia di somma urgenza la pubblicazione della parte del regolamento generale universitario relativa all'articolo 2 della legge 12 giugno 1904, n. 253.

IV. Interpellanza del senatore Veronese ai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'istruzione pubblica circa i provvedimenti che intendano prendere in seguito alle recenti inondazioni del Veneto per evitare nuovi disastri.

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 29 giugno 1905 (ore 20).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.